

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO «DE MINIMIS»

Con l'art. 52 della Legge 234/2012 è stato istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato - RNA - al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale nella materia di aiuti di Stato relativa ai settori diversi da quello agricolo, forestale, delle zone rurali, della pesca e dell'acquacoltura. Tra il registro RNA e i sistemi informativi dei predetti settori specifici di aiuti (SIAN e SIPA), nonché il Registro delle Imprese, esiste un sistema di interoperabilità ed integrazione.

Il registro RNA è disciplinato dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni) ed opera dal 12 agosto 2017.

Nel caso di istituzione di un registro centrale, come il registro RNA, la verifica del rispetto del massimale si acquisisce tramite il registro e non più a mezzo di dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa candidata a ricevere un aiuto de minimis. Dato però, che ai fini dell'applicazione dei regolamenti de minimis, le Amministrazioni concedenti sono tenute a verificare – prima di procedere alla concessione dell'aiuto de minimis – una serie di informazioni che non sono contenute in RNA o che vi sono contenute solo parzialmente, l'Amministrazione regionale ha predisposto, a partire dal 2020, un modello di dichiarazione de minimis che attesti le predette informazioni non rinvenibili, totalmente o parzialmente, nel registro. La dichiarazione è rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e viene sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa candidata a ricevere l'aiuto de minimis.

Con l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti (UE) de minimis, n. 2023/2831 de minimis generale e n. 2023/2832 de minimis SIEG **a far data dal 1° gennaio 2024**, il periodo di riferimento per calcolare il rispetto del massimale, per i predetti regolamenti, non è più definito in termini di esercizio finanziario, bensì di **arco di tre anni**, mentre l'arco temporale di riferimento per la verifica del massimale per i regolamenti (UE) de minimis del settore della produzione agricola primaria e del settore pesca e acquacoltura viene determinato sempre sulla base dell'esercizio finanziario. Per detto motivo, l'Amministrazione regionale ha modificato il modello di dichiarazione de minimis in conformità alle disposizioni dei sopra richiamati nuovi regolamenti de minimis, generale e SIEG.

Dato che il modello di dichiarazione de minimis rimane comune a tutti e quattro i regolamenti de minimis vigenti¹, l'arco temporale è stato indicato con la seguente formula, più generica: **“nel periodo di riferimento relativo al regolamento de minimis applicato”**.

Anche nel registro RNA è stato effettuato l'adeguamento per l'attuazione dei sopra richiamati nuovi regolamenti (UE) de minimis adottati per il settore generale e per il SIEG, al fine di consentire le attività di registrazione e controllo a valere sui predetti regolamenti europei.

Ai fini della concessione di un aiuto individuale in regime de minimis, si ricorda che un nuovo aiuto de minimis potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nel periodo di riferimento del regolamento de minimis applicato (arco di tre anni o esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti), non vengano superati i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento. Un'impresa, infatti, può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun periodo di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, con eventuale riduzione dell'importo dell'aiuto concesso, l'Amministrazione terrà in considerazione l'importo inferiormente effettivamente ricevuto, a condizione che detto importo sia stato registrato nel RNA. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo e la relativa registrazione in RNA, verrà considerato solo l'importo concesso.

Si ricorda, altresì, che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

¹ Regolamenti (UE) de minimis in vigore: Regolamento n. 2023/2831 «de minimis» generale; Regolamento n. 1408/2013 «de minimis» nel settore della produzione agricola primaria; Regolamento n. 717/2014 «de minimis» nel settore pesca e acquacoltura; Regolamento n. 2023/2832 «de minimis» SIEG.

Nelle indicazioni per la compilazione delle Sezioni A e B del modello de minimis, si prende come riferimento, tra i regolamenti in materia, il regolamento de minimis generale n. 2023/2831.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria*”. Ne consegue che, nel calcolo del massimale disponibile dell’impresa candidata a ricevere un aiuto «de minimis», si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel periodo di riferimento **non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’“impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un’impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2023/2831/UE

«*Impresa unica*»: ai fini del presente regolamento, tutte le imprese tra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) *un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;*
- b) *un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;*
- c) *un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;*
- d) *un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

Si precisa che per gli aiuti de minimis SIEG, concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2832, l’ultimo periodo dell’articolo 2, paragrafo 2 statuisce: “*Tuttavia, le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale che non hanno relazioni tra loro eccetto il loro legame diretto con gli stessi organismi pubblici o con le stesse entità senza scopo di lucro non sono considerate un’impresa unica ai sensi del presente regolamento*”.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Periodo di riferimento:

Come specificato *supra*, il periodo di riferimento per i regolamenti de minimis del settore agricolo e del settore pesca si basa sull’esercizio finanziario in corso e sui due esercizi precedenti, mentre per i nuovi regolamenti del settore generale e SIEG il periodo temporale è costituito dall’arco di tre anni.

Il punto 1 della Sezione B, pertanto, va compilato solo in caso di applicazione dei regolamenti de minimis del settore agricolo e del settore pesca.

Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le imprese facenti parte dell’“impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell’impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda: quali agevolazioni indicare?

Il Regolamento «de minimis» n. 2023/2831 detta specifiche prescrizioni in merito al conteggio degli aiuti «de minimis» in caso di fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di rami d'azienda. Per tale ragione, le informazioni connesse alle predette vicende vengono acquisite dall'Amministrazione preposta mediante dichiarazione dell'impresa richiedente in quanto non ricavabili dal RNA.

Nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno, pertanto, indicati gli aiuti già registrati in RNA/SIAN/SIPA che, a seguito di una fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda, sono diventati aiuti «de minimis» da computare o da non più computare nel massimale della richiedente. Gli aiuti già registrati sono visionabili accedendo alla "Sezione trasparenza" disponibile ai seguenti link:

- RNA: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza
- SIAN e SIPA: <https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/>

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art. 3(8) del Reg 2023/2831/UE) tutti gli aiuti «de minimis» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

Conseguentemente la tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrà compilata inserendo il «de minimis» ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art. 3(9) del Reg 2023/2831/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Pertanto nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno indicati gli aiuti «de minimis» che l'impresa rappresentata - che origina da un'operazione di scissione - ha "ereditato" in quanto ha acquisito le attività che hanno beneficiato dell'aiuto in questione a suo tempo concesso all'impresa originaria. In alternativa, se tale calcolo non è possibile, va indicato il valore dell'aiuto in proporzione al valore del capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un **trasferimento di un ramo d'azienda** che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del «de minimis» in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto «de minimis» era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto «de minimis» imputato al ramo ceduto.

Aiuti di cui all'articolo 10 del DM 115/2017

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.M. n. 115/2017, gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati in RNA nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.

Gli **aiuti fiscali** aventi medesime caratteristiche si intendono invece concessi e sono registrati nel RNA, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

Il sopracitato art. 10 si applica anche agli aiuti de minimis subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati.

Per il calcolo del cumulo degli aiuti «de minimis», il registro RNA utilizza quale data di concessione degli aiuti di cui al predetto articolo 10 quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto.

La registrazione degli aiuti di cui all'articolo 10 del DM 115/2017 è effettuata dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero dagli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione dei medesimi aiuti.

Come ricordato nell'introduzione del presente Allegato I, gli aiuti «*de minimis*» sono tali quando vengono concessi ad una stessa impresa unica in un determinato arco di tempo senza superare un importo prestabilito (massimale). Conseguentemente l'art. 10 del D.M. n. 115/2017 prevede, al comma 4, che **l'impossibilità di registrazione** degli aiuti «*de minimis*» **per effetto del superamento del massimale pertinente** in relazione alla tipologia di aiuto «*de minimis*» **determina l'illegittimità della fruizione**.

È necessario, quindi, che le imprese tengano in debita evidenza gli aiuti di cui all'articolo 10 del DM 115/2017 di cui abbiano già beneficiato, ma non ancora registrati in RNA, al fine di non richiedere aiuti «*de minimis*» in misura superiore al massimale effettivamente disponibile. A tal fine va compilato il punto 3) della sezione B del Modulo «*de minimis*» dove vanno, infatti, indicati agli aiuti sopra richiamati, già fruiti o dichiarati dall'impresa al momento della sottoscrizione del Modulo «*de minimis*», ma non ancora **registrati** in RNA in ragione del meccanismo di registrazione ad essi riservato dall'art. 10 del DM 115/2017.

La seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili per fornire istruzioni ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (FACOLTATIVE a discrezione dell'amministrazione concedente).

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti «*de minimis*».

Da Regolamento 2023/2831/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura solo nel caso specifico in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti «*de minimis*» con altri aiuti di Stato e gli aiuti «*de minimis*» sono concessi per **specifici costi ammissibili**, questi possono essere cumulati:

- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «*de minimis*».

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in «de minimis» pari a 100.000€.

Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in «de minimis», pari a 1200€ per il progetto complessivamente inteso.

Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto «de minimis» sia concesso, sulla base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di "prestiti" o "garanzia".

Qualora l'aiuto «de minimis» possa essere concesso **sotto forma di prestito o garanzia**, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, anche allegato I del Regolamento (CE) n. 651/14.